

GIUSTIZIA CIVILE: Impugnazioni civili – Revocazioni – Sentenza della Corte di Cassazione – Errata valutazione degli atti di parte – Esclusione.

Cass. civ., Sez. III, 12 aprile 2023, n. 9753

in *Guida al Diritto*, 21, 2023, pag. 85

“[...] deve ritenersi inidonea ad integrare un'ipotesi di errore revocatorio, rilevante ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4), la valutazione, ancorchè errata, del contenuto degli atti di parte (nel caso di specie, del contenuto delle domande originariamente avanzate dalla Scognamiglio Srl nei confronti della controparte), trattandosi di un vizio costituente errore di giudizio e non di fatto [...]”.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta - Presidente -

Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

Dott. AMBROSI Irene - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per revocazione iscritto al n. 31709/2021 proposto da:

SCOGNAMIGLIO Srl , in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to LUCIO NICOLAIS, rappresentata e difesa degli avv.ti CORRADO LANZARA, ed ALESSIO GUASCO;

- ricorrente -

contro

COOK ITALIA Srl , in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avv.to MARIA BEATRICE ZAMMIT, rappresentata e difesa dall'avv.to MARIA DOMINIQUE FEOLA;

- resistente -

avverso l'ordinanza n. 8891/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 3/05/2020 (così come corretta dall'ordinanza n. 13505/2021, depositata il 18/05/2021);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI.

Svolgimento del processo

che, la Scognamiglio Srl ha impugnato per revocazione ex art. 391-quater c.p.c. l'ordinanza della Corte di cassazione n. 8891 del 3 maggio 2020 (così come corretta dall'ordinanza n. 13505 del 18 maggio 2021) per avere la corte di legittimità, decidendo nel merito a seguito della cassazione della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano in data 27/7/2018, dichiarato di accogliere l'originaria domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla Scognamiglio Srl nei confronti della Cook Italia Srl , condannando quest'ultima alla restituzione, in favore della prima, della somma di Euro 145.681,12 (condanna della Cook Italia Srl aggiunta in sede di correzione di errore materiale);

a fondamento dell'impugnazione proposta, la Scognamiglio Srl ha rilevato come la corte di legittimità, pur dichiarando di accogliere l'originaria domanda proposta dalla società istante, si è limitata a condannare la Cook Italia Srl al pagamento del solo importo capitale dovuto, senza alcun riferimento agli accessori rivendicati dalla Scognamiglio Srl nell'originaria domanda che la corte di cassazione ha espressamente dichiarato di voler accogliere;

ciò posto, dato atto dell'espressa menzione, negli atti del processo riproducenti i contenuti dell'originaria domanda proposta dalla Scognamiglio Srl , della richiesta condanna della controparte al pagamento dell'importo capitale oltre agli accessori, il provvedimento impugnato doveva ritenersi emesso, secondo quanto denunciato dalla società istante, sulla base di un preciso errore revocatorio, nella specie consistito nell'errata percezione, da parte della Corte di cassazione, del contenuto degli atti processuali riproducenti l'esatta entità dell'originaria domanda proposta dalla Scognamiglio Srl , comprensiva, oltre alla sorte capitale, degli stessi accessori non riprodotti nel dispositivo di condanna pronunciato (a seguito di correzione di errore materiale) nel provvedimento impugnato;

sulla base di tali premesse, eliminato l'errore revocatorio, la Scognamiglio Srl ha invocato la pronuncia, in sede rescissoria, della condanna della Cook Italia Srl al pagamento, in proprio favore, oltre alla sorte capitale già riconosciuta, degli accessori espressamente rivendicati;

la Cook Italia Srl ha resistito con controricorso con contestuale istanza di correzione d'ufficio dell'ordinanza di correzione n. 13505/2021 e ha pure depositato memoria.

Motivi della decisione

Che:

dev'essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità dell'istanza avanzata dalla Cook Italia Srl con la quale la ridetta società ha sollecitato la Corte di cassazione alla correzione d'ufficio del preteso errore materiale contenuto nel provvedimento di correzione di errore materiale n. 13505 emesso da questa Corte in data 18 maggio 2021 (errore pretesamente consistito nel riconoscere il diritto della

Scognamiglio Srl ad ottenere la restituzione delle somme dalla stessa indebitamente corrisposte in favore della Cook Italia Srl), trattandosi, non già di un mero errore materiale, bensì di un vero e proprio (preteso) errore di diritto in cui sarebbe (asseritamente) incorsa la corte di legittimità nel riconoscere il diritto della Scognamiglio Srl ad ottenere la restituzione delle ridette somme;

varrà sul punto richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile al solo scopo di ovviare a un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Sez. L, Ordinanza n. 16877 del 11/08/2020, Rv. 658775 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019, Rv. 652132 - 01);

nel caso di specie, in nessun modo risulta riconoscibile, nel provvedimento de quo, alcun chiaro ed evidente difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, mediante il semplice confronto della parte che ne sarebbe asseritamente inficiata e le considerazioni contenute nella motivazione, con la conseguente esclusione del ricorso di alcun errore materiale suscettibile d'esser corretto d'ufficio;

parimenti inammissibile è il ricorso per revocazione avanzato dalla Scognamiglio Srl ;

osserva il Collegio come l'impugnazione per revocazione proposta in questa sede si fondi sulla prospettata rilevanza, nel provvedimento impugnato, di un errore revocatorio, consistente nel (preteso) errore di fatto asseritamente derivato dall'errata percezione, da parte della Corte di cassazione, degli atti del processo riproducenti l'esatta entità dell'originaria domanda proposta dalla Scognamiglio Srl , comprensiva, oltre alla sorte capitale, degli stessi accessori non riprodotti nel dispositivo di condanna; nel caso di specie, la Corte di cassazione, nello specificare, in sede di correzione, i contenuti della domanda originariamente proposta dalla Scognamiglio Srl precedentemente accolta (nel merito) dalla stessa Corte di legittimità, ha contestualmente limitato i termini di tale accoglimento, determinandoli nel solo importo capitale rivendicato dalla società istante, con esclusione degli accessori;

ciò posto, deve ritenersi che, con la decisione in esame, la Corte di legittimità abbia inteso limitare esclusivamente a tale importo capitale l'accoglimento dell'originaria domanda della Scognamiglio Srl , potendo eventualmente imputarsi, il mancato accoglimento della domanda di condanna al pagamento degli accessori, all'ipotetica prospettabile commissione di un errore di diritto (identificabile, a mero titolo di esempio, in un'omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c.; nell'eventuale violazione o falsa applicazione di legge circa il mancato riconoscimento degli accessori sul capitale riconosciuto; ecc.);

si tratterebbe, in ogni caso, di errori di diritto inevitabilmente destinati a incidere sull'iter logico posto a fondamento dell'ordinanza contestata (e sulla sua complessiva legittimità), come tali insuscettibili d'esser posti a fondamento di un'impugnazione per revocazione;

a tale specifico riguardo, è appena il caso di richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale deve ritenersi inidonea ad integrare un'ipotesi di errore revocatorio, rilevante ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4), la valutazione, ancorchè errata, del contenuto degli atti di parte (nel caso di specie, del contenuto delle domande originariamente avanzate dalla Scognamiglio Srl nei confronti della controparte), trattandosi di un vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (cfr. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10184 del 27/04/2018, Rv. 648204 - 01);

sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, dev'essere dato atto dell'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dalla Scognamiglio Srl , nonchè dell'istanza di correzione di errore materiale d'ufficio avanzata dalla Cook Italia Srl ;

in considerazione dell'esito complessivo dell'odierno giudizio e della particolarità della vicenda esaminata, ritiene la Corte sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione, tra le parti delle spese del presente procedimento;

dev'essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Scognamiglio Srl , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso per revocazione proposto dalla Scognamiglio Srl e l'istanza di correzione di errore materiale d'ufficio avanzata dalla Cook Italia Srl .

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Scognamiglio Srl , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2023